

Osservatorio sulle fonti

IL FATTORE LINGUISTICO E IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE *

di *Marta Tomasi* **

SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni preliminari sul diritto all'uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari. – 2. L'art. 109 c.p.p. e la problematica individuazione delle minoranze linguistiche «riconosciute». – 3. Dalla soluzione definitiva offerta dalla legge 482 del 1999 al definitivo il riconoscimento del diritto all'uso processuale di tutte le lingue minoritarie storiche. – 4. Le garanzie linguistiche delle minoranze “superprotette” nell'interpretazione del giudice nazionale. – 5. La tutela delle minoranze nazionali nella prospettiva europea. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Il diritto all'informazione

L'ampio e composito ambito di studio che concerne il diritto all'informazione offre un terreno fertile per una riflessione giuridica sul ruolo della lingua come veicolo di dinamiche di integrazione e di partecipazione.

Si intuisce che, in generale, il vivere informati rappresenta, oggi più che mai, un irrinunciabile elemento dell'esistenza individuale di ciascuno e della più complessa dimensione dell'appartenenza a una comunità. In senso più ampio, poi, il diffuso possesso di informazioni è da sempre considerato uno dei requisiti essenziali per uno sviluppo democratico delle società e la centralità delle stesse informazioni è ancor più marcatamente evidente nei nuovi assetti sociali, profondamente incisi dalle rivoluzioni tecnologiche.

La centralità del diritto in questione nel dar forma all'ordinamento costituzionale è testimoniata dalla ricostruzione della natura dell'informazione data dalla Corte costituzionale¹. In primo luogo, secondo la Consulta, l'informazione, attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di radiotelevisione), rappresenta un corollario della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall'art. 21 della Costituzione². L'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi, non si configurerebbe come una materia, bensì come una condizione preliminare e come un presupposto insopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale e locale, della forma propria dello Stato democratico. L'informazione rappresenta un'attività strettamente collegata «all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) e

* Intervento al convegno su “Progetto PRIN 2010-11. La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale”, Libera Università di Bolzano, 21-22 maggio 2015, in corso di pubblicazione in S. Baroncelli, *Le Regioni a statuto speciale e tutela della lingua. Quale apporto per l'integrazione sociale e politica?*, Giappichelli.

** Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Pavia.

¹ In generale, *inter multis* sulla tutela costituzionale del diritto all'informazione, P. BARILE, *Costituzione e libertà di informazione*, in *Quale giustizia*, 25, 1974, pp. 32-33; A.M. SANDULLI, *La libertà d'informazione*, in *Iustitia*, 1, 1978, pp. 1-33.

² Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969.

Osservatorio sulle fonti

alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo)»³.

In riferimento alle minoranze linguistiche lo specifico profilo dell'accesso ai mezzi di comunicazione risulta funzionale alla realizzazione di una pluralità di obiettivi, fra i quali, a seconda del contesto: i) la diffusione di informazioni che, solo veicolate nella lingua minoritaria, possono essere comprese e fruite a pieno; ii) la diffusione di informazioni attinenti la cultura e le tradizioni dei gruppi minoritari anche presso il "largo pubblico"; iii) la garanzia di conservazione della lingua minoritaria che non si trovi schiacciata dalle comunicazioni di massa; iv) la promozione della partecipazione attiva e consapevole degli appartenenti alla minoranza linguistica alla realtà sociale in cui vivono.

Questo contributo propone una riflessione sulle relazioni – che si scopriranno biunivoche – fra il diritto all'informazione e la tutela del fattore linguistico minoritario, analizzate attraverso il prisma essenziale del principio pluralista. Si analizzeranno alcuni punti problematici delle relazioni fra informazione e fattore linguistico, tentando di individuare un percorso che consenta alle forme di tutela delle lingue minoritarie di agire insieme come vettore e come valore essenziale del pluralismo.

2. La tutela delle minoranze nelle comunicazioni

La rilevanza dell'informazione e dell'accesso ai canali per una sua ampia e capillare diffusione anche da parte delle minoranze linguistiche è testimoniata dal fatto che, da un lato, una pluralità di fonti, a livello internazionale e a livello nazionale, riconoscono e disciplinano le tematiche oggetto di analisi e, dall'altro, che numerosi interventi pratici sono stati posti in essere per dare attuazione a tali apparati normativi.

2.1. La tutela internazionale

Il primo documento a meritare un cenno è la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie⁴. Ai sensi dell'art. 11 le Parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia competenza, a garantire la tutela del diritto all'informazione. A seconda della natura, pubblica o privata, delle emittenti, differente sarà l'obbligo gravante sullo Stato: nel primo caso, esso sarà tenuto a garantire un'ampia offerta di programmi che incontrino anche le preferenze dei gruppi minoritari e di assicurare una programmazione nelle lingue minoritarie; nel secondo, graverà sullo Stato il dovere di incoraggiare o facilitare tali atteggiamenti.

³ Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990.

⁴ Il Trattato, concluso a Strasburgo il 05 novembre 1992 ed entrato in vigore il 1 marzo 1998, risulta firmato ma non ratificato dall'Italia. Il testo del Trattato e lo stato delle firme e delle ratifiche possono essere consultati all'indirizzo internet: <http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148>. Su questo tema vedi, più approfonditamente, il capitolo di Julinda Beqiraj, in questo volume.

Osservatorio sulle fonti

In ogni caso, il suo ruolo, benché minimo, dovrà tendere a garantire la libertà di comunicazione e a rimuovere gli ostacoli al suo esercizio.

Come messo in luce dalla relazione esplicativa della Carta, infatti, si è di fronte a una contraddizione abbastanza evidente: i *mass media*, che da un lato determinano, con la loro aspirazione alla globalizzazione, un rischio per la sopravvivenza delle lingue minoritarie, rappresentano, dall'altro, uno strumento indispensabile per garantirne la conservazione. L'accesso ai mezzi di comunicazione di massa pare, quindi, un elemento imprescindibile per preservare l'identità e l'influenza di una determinata lingua. Il fatto, però, che si tratti di mercati di nicchia, impone necessariamente interventi statali idonei a preservarli e, ove possibile, implementarli, senza incidere però sulla autonomia dei mezzi di comunicazione⁵.

Similmente, lo stretto collegamento fra fattore linguistico e diritto all'informazione è riconosciuto anche all'interno della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, adottata a Strasburgo il 1° febbraio del 1995⁶. La descritta relazione emerge dalla formulazione dell'art. 9 a norma del quale le Parti si impegnano «a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria». Le Parti, inoltre, si preoccuperanno, nell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di evitare discriminazioni nei confronti di persone appartenenti ad una minoranza nazionale. La creazione e l'utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali non dovranno essere ostacolate in alcun modo e l'accesso a tali mezzi dovrà essere facilitato al fine di «promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale».

2.2. Il quadro normativo in Italia

Prima dell'entrata in vigore della disciplina quadro del 1999, la legge n. 103 del 1975, recante “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”, prevedeva, in via generale, l'obbligo della Società concessionaria RAI di «effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia» (art. 19, co. 1, lett. c)).

La sostanziale inadeguatezza di tale generica previsione, in assenza di un quadro complessivo relativo alla tutela delle minoranze e in un contesto in cui il decentramento territoriale aveva faticato ad affermarsi⁷, è dimostrata dai risultati ottenuti nel corso di una indagine svolta dall'Accademia Europea di Bolzano (EURAC), presentati nel corso

⁵ Punti 107 e 109 della relazione esplicativa, consultabile al link *supra* indicato.

⁶ La Convenzione è stata ratificata in Italia nel 1997 ed è in vigore dal 1 marzo 1998. Il testo della Convenzione è reperibile all'indirizzo: <http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157>.

⁷ Cfr. *infra*, par. 4.

Osservatorio sulle fonti

di un convegno tenutosi a Bolzano dal 18 al 20 marzo 1999, dal titolo “Armonizzare Babele. Per una politica del servizio pubblico radiotelevisivo delle minoranze linguistiche in Italia”, organizzato dal sindacato dei giornalisti RAI Usigrai, dalla Confemili, dall'Accademia Europea e dall'Istituto sudtirolese per i gruppi etnici. L'indagine condotta dimostra come solo un 30% degli intervistati (soci Confemili e appartenenti a minoranze linguistiche) abbia risposto in maniera affermativa al quesito relativo alla diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua minoritaria da parte della RAI⁸.

Una altrettanto generica forma di tutela delle minoranze con riferimento all'accesso ai media da parte delle comunità linguistiche storiche è prevista anche dalla legge istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 1997 che attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti il ruolo di vigilare sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa⁹.

È in questa situazione di parziale ed insoddisfacente attuazione del dettato normativo e sul mancato riconoscimento di numerose minoranze linguistiche che interviene, con indicazioni più specifiche, la legge n. 482 del 1999.

L'art 12 della legge prevede che nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio debbano essere assicurate le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. Quanto al ruolo delle Regioni è stabilito che esse possano stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o con emittenti locali per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela.

L'art. 14 attribuisce alle Regioni e alle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici rientranti nell'alveo della tutela legislativa, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, facoltà di determinare provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Il dettato normativo è stato oggetto di ulteriori specificazioni introdotte con il rego-

⁸ L'indagine, condotta fra i parlanti le quattro lingue minoritarie all'epoca riconosciute, mostra anche il numero approssimativo di ore settimanali dedicate alle trasmissioni in lingua. Dati reperibili in una scheda informativa riportata sul sito web <http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/it-mayr-it.html>.

⁹ Art. 1, co. 6, lett b) n. 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il ruolo dell'Autorità sarà poi confermato dall'art. 12, co. 3 della legge 482 del 1999 ai sensi del quale «[l]a tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi». Sul ruolo dell'Autorità garante, cfr. F. BRUNO-G. NAVA, *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni. Radiotelevisione, comunicazioni elettroniche, editoria*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, in particolare p. 225 ss.

Osservatorio sulle fonti

lamento di attuazione della legge quadro¹⁰ che, in particolare, richiede che la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il conseguente contratto di servizio individuino, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza. Dovrà inoltre essere individuato il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie¹¹.

La Carta che, come visto in precedenza, riconosce il diritto all'accesso ai media da parte delle minoranze linguistiche come fondamentale requisito per la loro sopravvivenza, traccia una articolata gradazione di interventi che le autorità pubbliche, a seconda della propria competenza e della natura pubblica o privata delle trasmissioni coinvolte, devono porre in essere al fine di garantire una piena libertà di comunicazione.

La legge di riassetto del sistema televisivo n. 112 del 2004, le cui previsioni sono poi confluite nel Testo Unico della radiotelevisione¹², ha inserito fra i principi del sistema radiotelevisivo l'obbligo di prevedere «*specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge*» (art. 5, co. 1, lett. 1) del Testo Unico), ha stabilito che «*l'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese*», ferme restando le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge (art. 8, co. 1 del Testo Unico) e prevede fra i criteri di pianificazione dell'uso dello spettro elettromagnetico il dovere di riservare frequenze «*in favore di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge*» (art. 42, co. 5 del Testo Unico).

2.3. Il panorama italiano: le minoranze linguistiche nei mezzi di comunicazione

Quanto agli interventi realizzati al fine di dare effettività all'impianto normativo sunteggiato, un quadro piuttosto completo della realtà italiana in questo ambito emerge dai Rapporti di attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali che, ai sensi dell'art. 25, par. 2 della stessa, devono essere periodicamente adottati dal Ministero dell'interno.

Il più recente rapporto approvato¹³ subordina l'operatività del diritto sancito dall'art. 21 della Costituzione per gli appartenenti alle minoranze linguistiche al fatto che questi

¹⁰ D.p.r. 2 maggio 2001, n. 345, *Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in G.U. 13 settembre 2001, n. 213.

¹¹ Art. 11, *Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*, d.p.r. n. 345/2001.

¹² Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in G.U. 7 settembre 2005. In generale, cfr. P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Il Mulino, Bologna, 2005.

¹³ IV Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Il testo del rapporto è online all'indirizzo web: www.interno.gov.it/sites/default/files/.../2014_05_12_iv_rapporto_it.pdf.

Osservatorio sulle fonti

siano messi nelle condizioni di poter ricevere e comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione, anche con la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione.

Il rapporto, nel fare il punto sull'esecuzione delle Convenzioni, riporta alcuni interessanti aspetti della situazione più recente:

- a seguito della conversione delle trasmissioni televisive da analogico a digitale, avvenuta fra il 2008 e il 2012, sono stati attribuiti n. 13 diritti d'uso di frequenze ad operatori di rete che trasmettono sul proprio multiplex programmazioni in lingua minoritaria;

- circa 20 soggetti, soprattutto nella regione Calabria (n. 11), sono autorizzati a trasmettere programmazioni televisive in lingua minoritaria riconosciuta, in qualità di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale;

- la Rai-Radiotelevisione italiana ha stipulato nel maggio 2013 una nuova convenzione per gli anni 2013-2015 con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Provincia Autonoma di Bolzano per la realizzazione e la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina in Alto Adige¹⁴;

- al fine di promuovere la diffusione della lingua francese, l'Ufficio Stampa della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha coordinato la sigla di un accordo con TV5 Monde, ricevibile nel 2013 in 40 Comuni della Regione, con una copertura del 70% e con la previsione di estenderla a tutto il territorio regionale entro la fine dell'anno 2013. Per la promozione della lingua francese, funge da riferimento principale la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, stipulata il 29 ottobre 2007.

- Con riferimento alle emittenti radiofoniche: 9 radio attualmente trasmettono programmazione in lingua sarda nella regione Sardegna, 1 radio trasmette in lingua friulana (nella provincia di Udine), 3 radio trasmettono alcuni programmi in occitano nella regione Piemonte, 2 radio trasmettono programmazione in lingua albanese nella regione Calabria.

- In Trentino, considerata la rilevanza dei mezzi di informazione quali strumenti di conoscenza, diffusione, normalizzazione e prestigio della lingua di minoranza presso le comunità, al fine di valorizzare e salvaguardare le popolazioni ladina, mòchena e cimbra è stato istituito il Tavolo per la comunicazione delle minoranze avente il compito di definire i piani e le azioni di intervento nel settore della comunicazione per un'adeguata visibilità ed informazione in lingua sul territorio provinciale¹⁵. Inoltre, sul canale televisivo delle minoranze TML è stato trasmesso un ciclo di trasmissioni televisive dedicate alle comunità mòchena e cimbra, che approfondiscono alcune tematiche caratterizzanti le due isole linguistiche.

- Nella regione Friuli Venezia-Giulia esistono programmi radiofonici e televisivi,

¹⁴ La convenzione è stata rinnovata, nel dicembre 2015, per il triennio successivo.

¹⁵ Cfr. L. BUSATTA, *Come valutare l'effettività della tutela delle minoranze linguistiche? Un case study dal Trentino*, in *Federalismi*, 8, 2015, in particolare par. 4.2.

Osservatorio sulle fonti

realizzati e trasmessi dalle emittenti private e dalla sede RAI regionale.

- In Sardegna programmi televisivi e radiofonici in lingua sarda sono diffusi frequentemente da varie emittenti, grazie anche ai finanziamenti erogati dalla Regione che favorisce la programmazione di trasmissioni radio e tv e lo sviluppo di siti web in lingua sarda o catalana per Alghero.

- In Piemonte, per sostenere i programmi radiotelevisivi in lingua minoritaria, è presente una rubrica televisiva in onda ogni mercoledì mattina all'interno della trasmissione "Buongiorno Regione" dedicata al tema delle minoranze linguistiche piemontesi, occitana, francese, francoprovenzale e walzer.

- Numerose sono infine le pubblicazioni, i periodici e le pagine di quotidiani, in lingue minoritarie.

Come si avrà modo di osservare, nonostante le affermazioni di principio contenute nelle carte internazionali, gli obblighi sanciti dalle regole nazionali e gli importanti interventi portati a realizzazione, l'obiettivo di una piena e completa tutela delle minoranze linguistiche nei profili attivi e passivi del diritto all'informazione è ancora lontano dal dirsi conseguito.

Nelle pagine che seguono si cercheranno di porre in evidenza alcune delle problematiche emerse nell'ambito delle relazioni fra diritto all'informazione e la tutela minoranze linguistiche, alla luce del fine ultimo di una piena realizzazione del principio pluralista. In particolare, si andrà a verificare se alcune tappe dello sviluppo della tutela delle minoranze linguistiche in riferimento al diritto all'informazione si siano effettivamente dimostrate funzionali all'alimentazione del pluralismo dell'ordinamento o se esse – risolvendosi in forme di tutela fine a se stessa – non abbiano finito per scontrarsi con limiti costituzionalmente imposti.

3. La tutela delle minoranze linguistiche e i principi in materia di libera concorrenza

L'esigenza di trovare un punto di equilibrio nel delicato rapporto fra l'opportunità di interventi pubblici a tutela delle minoranze linguistiche – tutela che si realizza anche attraverso la garanzia del diritto all'informazione e alla comunicazione – e la più generale esigenza costituzionale di plasmare l'ordinamento secondo dinamiche orientate al pluralismo emerge con chiarezza da una pronuncia della Corte costituzionale in tema di criteri per la concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive¹⁶.

Il ricorso di costituzionalità sorge dall'impugnazione da parte del Governo di una legge adottata dalla Provincia Autonoma di Bolzano per apportare modifiche alla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 61, recante "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione". La novella interviene su alcune possibilità di azione da parte della Provincia al fine di realizzare l'obiettivo posto dalla legge del 2002 e consistente nel promuovere *«la libertà e la pluralità dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di po-*

¹⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 190 del 2014.

Osservatorio sulle fonti

tenziare l'identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonché un'offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali». La legge pone poi speciale riguardo nei confronti delle esigenze dei gruppi etnici tutelati dallo Statuto di autonomia (art. 1).

Il governo aveva impugnato due norme introdotte con legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 11 del 2013, recanti misure che riguardano l'erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale nonché la copertura dei relativi oneri.

In particolare, al netto delle questioni relative alla copertura finanziaria, la prima questione sollevata aveva ad oggetto l'art. 20, comma 2, della legge provinciale che stabiliva che la Giunta provinciale potesse concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Bolzano. La concessione dei contributi era subordinata a una delibera con la quale la Giunta avrebbe stabilito le modalità di concessione e i criteri qualitativi di accesso al contributo.

Secondo la Presidenza del Consiglio la norma, nella parte in cui avvantaggiava le emittenti e i portali informativi aventi sede legale nella Provincia Autonoma di Bolzano, rispetto a quelli operanti nel medesimo territorio provinciale, ma aventi sede legale in altre parti del territorio italiano o in altri Stati membri dell'Unione europea, sarebbe stata in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. nonché con il principio della libertà di stabilimento previsto dall'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

La difesa provinciale aveva sostenuto che il rinvio, operato dall'art. 20, comma 2, ad una successiva deliberazione della Giunta provinciale implicasse che solo in quella sede si sarebbe dovuto osservare il rispetto del diritto di stabilimento di cui all'art. 49 del TFUE. In subordine, la Provincia richiedeva che con un'interpretazione conforme a Costituzione si potesse risolvere un errore del legislatore provinciale. È dunque la stessa difesa ad ammettere che il legislatore provinciale, anziché richiedere ai beneficiari dei contributi provinciali di avere la propria sede legale nel territorio della Provincia, avrebbe dovuto limitarsi ad indicare che detti contributi fossero destinati alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online operanti nel territorio provinciale.

La questione è evidentemente fondata: la Corte ricorda che la libertà di stabilimento comprende, infatti, ai sensi degli artt. 49 e 54 del TFUE, il diritto di stabilimento secondario, vale a dire il diritto delle società che abbiano la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale nel territorio dell'Unione, di svolgere la loro attività economica in un altro Stato membro mediante una controllata, una succursale o un'agenzia.

I principi dell'Unione appena richiamati esigono una parità di trattamento tra imprese, indipendentemente dalla ubicazione della loro sede legale e quindi vietano tanto le discriminazioni palesi, quanto le misure che ostacolano o scoraggiano, direttamente o in-

Osservatorio sulle fonti

direttamente, il pieno esercizio della libertà di stabilimento.

4. Il ruolo delle autonomie nell'ambito delle comunicazioni radiofoniche e televisive

Tenendo sempre a mente il criterio orientatore dell'analisi, dato dalla realizzazione del principio pluralista, alcune ulteriori riflessioni possono essere svolte in riferimento al ruolo delle Regioni e, in particolare, di quelle a Statuto autonomo nell'ambito delle comunicazioni radiofoniche e televisive.

La questione della competenza regionale in questo ambito è stata oggetto di evoluzione nel corso degli anni. Nella fase di vigenza della legge n. 103 del 1975 si riconosceva alle Regioni una competenza legislativa integrativa attuativa che si risolveva in sostanza nel porre regole circa l'istituzione e il funzionamento dei Comitati Regionali per il Servizio Radiotelevisivo¹⁷.

I contenuti della legge 103 costituivano un modesto progresso nel graduale processo di apertura del settore delle radiodiffusioni alla dimensione locale¹⁸, ma l'atteggiamento in materia di informazione rimarrà per molti anni fortemente connotato in senso centralistico, anche in ragione di alcune pronunce della Corte costituzionale. La Consulta ha, infatti, in un primo momento escluso qualunque forma di attenuazione della tassatività delle competenze regionali, nonostante fosse coinvolto l'esercizio della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero¹⁹ e ha sostanzialmente limitato gli interventi regionali a questioni meramente organizzative e tecniche²⁰.

Un ulteriore esempio dell'atteggiamento di chiusura adottato dalla Corte è dato dalla soluzione data al conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano che avocava a sé il diritto di concludere la convenzione con la RAI, relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano. L'accordo era intercorso con d.p.r. n. 860 del 1975²¹ tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la concessionaria RAI in attuazione della legge n. 103 del 1975 e imponeva alla RAI specifici obblighi nei confronti dei cittadini tedeschi e ladini della Provincia Autonoma di Bolzano. In particolare, per la lingua tedesca si prevedevano 4.090 ore annuali di trasmissioni radiofoniche e 550 ore annuali di trasmissioni televisive; per il ladino 150 ore annuali di trasmissioni radiofoniche (art. 1).

¹⁷ Sulla loro nascita ed evoluzione, B. VIMERCATI, *Il Comitato regionale per le comunicazioni*, in L. VIOLINI-Q. CAMERLENGO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 288 ss.

¹⁸ A. FRIGNANI, *La televisione digitale: temi e problemi; commento al D. Lgs. 177/05 T. U. della radiotelevisione*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 325 ss.

¹⁹ Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 94 del 1977.

²⁰ Si veda la sentenza n. 118 del 1981 con la quale la Corte ha escluso l'illegittimità di una legge del Friuli-Venezia Giulia che consentiva l'erogazione di contributi per il completamento e miglioramento delle strutture e degli impianti televisivi poiché essa incideva solo sul ristretto settore dei lavori pubblici, senza incidere sul servizio pubblico.

²¹ D.p.r. 9 dicembre 1975, n. 860, recante *Approvazione ed esecuzione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in ladino per la Provincia di Bolzano*.

Osservatorio sulle fonti

La Corte costituzionale era stata chiamata a verificare se le competenze provinciali fossero di tale latitudine da comportare, nell'ambito del territorio provinciale, una sua integrale sostituzione allo Stato nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.

La Corte esclude questa ipotesi e, pur riconoscendo che lo Stato avesse agito scorrettamente non avendo previamente invitato il Presidente della Provincia a intervenire alla seduta del Consiglio dei ministri relativa all'approvazione della convenzione, ribadisce che la mancanza di competenza delle Regioni sulla materia delle comunicazioni radiotelevisive investe tanto le attività legate ai contenuti, quanto quelle che interferiscono con la gestione tecnica del mezzo, escludendo che gli enti locali potessero vantare competenza in materia di governo tecnico dell'etere e nelle attività di amministrazione delle risorse frequenziali²².

Negli anni '90 si assiste a un cambio di rotta da parte della giurisprudenza costituzionale che, come accennato in precedenza, con sentenza 348 del 1990 afferma che l'informazione realizzata attraverso mezzi di comunicazione di massa è strettamente collegata all'esercizio della libertà fondamentale sancita dall'art. 21 Cost. ed esorbita – in quanto condizione preliminare e insopprimibile presupposto per l'attuazione del principio democratico – dalle singole sfere di attribuzione rispettivamente assegnate allo Stato o alle Regioni.

A tale riconoscimento sono conseguiti quelli di un potere regionale di intervento in materia di pluralismo informativo, realizzabile mediante la previsione di misure di sostegno alle imprese di informazione locale (sentenza n. 26 del 1996) e un ruolo regionale nel procedimento di formazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (sentenza n. 21 del 1991). In seguito si giungerà, con la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3 del 2001), all'individuazione dell'"ordinamento della comunicazione" tra le materie di legislazione concorrente e all'esplicito riconoscimento del ruolo delle Regioni nell'art. 16, co. 2 della legge n. 112 del 2004 che elenca i principi (poi trasfusi nel Testo Unico della radiotelevisione, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) sulla base dei quali potrà essere esercitata la potestà legislativa concorrente, lasciando ampi spazi di intervento all'autonomia regionale.

In questo graduale processo di ampliamento del ruolo delle Regioni nel settore delle comunicazioni, si può inserire una recente vicenda che ha visto protagonista la Provincia autonoma di Bolzano. Ripercorrere brevemente quanto accaduto consente una riflessione circa l'esigenza di creare un bilanciamento fra la realizzazione di forme di decentramento, funzionali alla promozione degli interessi delle autonomie, fra i quali rientra e spicca la protezione delle lingue minoritarie, e l'attuazione della garanzia di un coordinamento centrale e di più generali principi costituzionali di obiettività, imparzialità e completezza della pubblica informazione.

²² A. RUSSO, *Il diritto all'informazione nell'ordinamento regionale*, in *Politica del diritto*, 1977, p. 115 ss.; A. ANZON, *Le Regioni tra disciplina del "mezzo" e disciplina dell'"oggetto" dell'informazione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1981, I, 1214 ss.; R. ZACCARIA, *Le competenze della Provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva*, in *Le Regioni*, vol. 14, 1986, p. 183 ss.

Osservatorio sulle fonti

Come noto, l'art. 2, commi 106-125 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha recepito l'intesa del 30 novembre 2009, nota come Accordo di Milano tra i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Riforme ed il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano²³, mediante il quale sono stati definiti contenuti strategici destinati a norme finanziarie collocate fuori Statuto, tra cui *«l'assunzione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima consentita dallo Statuto, speciale, degli oneri riferiti (...) alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano»*.

La Convenzione 2013-2015 stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Provincia Autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto un sensibile aumento delle ore di trasmissione in lingua minoritaria (tedesco: 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche e 760 ore di trasmissioni televisive; ladino: 352 ore di trasmissioni radiofoniche e 100 ore di trasmissioni televisive).

Particolarmente problematica è apparsa una bozza di modifica delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia (modifiche al d.p.r. 691 del 1973) cui si è lavorato nei primi mesi del 2010 in sede di Commissione paritetica.

Lo schema normativo attuale prevede una norma statutaria (l'art. 8, n. 4) che dispone che le Province hanno potestà di emanare norme legislative in materia di *«usi e costumi locali ed istituzioni culturali (...) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive»*. Già le vigenti norme di attuazione²⁴ allargano le maglie statutarie prevedendo che, mentre *«le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio dalla Provincia di Bolzano»* (art. 7), *«è fatto divieto alla Provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri»* (art. 7, u.c.). Coerentemente, il successivo art. 10 autorizza la Provincia di Bolzano *«a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della Provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina»*.

Per quanto riguarda le norme di attuazione l'art. 7 bis, co. 1 della bozza propone che sia la Provincia Autonoma di Bolzano a provvedere *«al rilascio di ogni provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio e interdittivo relativo alla produzione e diffusione dei contenuti di programmi radiotelevisivi e dati, dei servizi di comunicazione, e all'utilizzo dello spettro elettromagnetico e alla pianificazione delle frequenze radiofo-*

²³ “Nuove norme di coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome”.

²⁴ D.p.r. 1 novembre 1973, n. 691.

Osservatorio sulle fonti

niche e televisive e dei servizi di comunicazione, anche in tecnica digitale, in conformità al piano nazionale di ripartizione delle frequenze». Il comma 3 prevede poi che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze sia adottato e aggiornato dal ministero competente per il settore delle comunicazioni secondo le procedure stabilite dalla normativa nazionale, *d'intesa* con la Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di garantire una congrua riserva di frequenze a favore delle comunità linguistiche stanziata nel suo territorio.

Infine, mentre l'art. 6 del T.U. sulla radiotelevisione attribuisce alla legge regionale/provinciale il dovere di specificare successivamente in sede di contratto di servizio regionale/provinciale la definizione degli specifici compiti di pubblico servizio in ambito locale, l'art. 7-ter, comma 2, della bozza di norme di attuazione prevedeva che quegli stessi compiti fossero direttamente definiti dal contratto di servizio, superando così la legge provinciale.

Questo tentativo di normazione è stato considerato discutibile in quanto attuerebbe una non dichiarata deformazione della normativa contenuta nel T.U. sui media audiovisivi; l'intervento provinciale sarebbe abusivo tanto con riferimento alla gerarchia delle fonti quanto in relazione ai contenuti che si sarebbero tentati di inserire²⁵.

5. Minoranze linguistiche, media e principio di eguaglianza

Ulteriore profilo problematico che da sempre sta al centro delle questioni relative alla tutela delle minoranze linguistiche è quello della tutela dell'uguaglianza. Nonostante il complesso insieme di norme e principi, nazionali e non, ai quali si è fatto riferimento e ai numerosi interventi operativi cui si è fatto cenno, sensibili restano ancora le disparità di trattamento fra gruppi linguistici.

Il sistema attualmente vigente è un sistema a tutele diversificate, che presenta evidenti problematiche a seconda del punto di osservazione che si scelga²⁶.

I gruppi destinatari di maggiori attenzioni – pur diversificate – sono quelli che già godevano di forme di protezione prima dell'entrata in vigore della legge sulle minoranze del 1999 e che, come si è già avuto modo di osservare, sono state oggetto di attenzione diretta da parte del servizio pubblico. Così, per esempio, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013 è stata approvata una convenzione per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Coevo a questo, il de-

²⁵ Sulle critiche avanzate e sugli sviluppi del dibattito si veda G. DE CESARE, *Statuto di autonomia e radiotelevisione pubblica*, in *Politika12 – 40 anni del II Statuto di Autonomia*, accessibile al sito internet <http://www.decesare.info/politika12STATUTOAUTONOMIAeRADIOTELEVISIONE.pdf>

²⁶ Sulle possibili distinzioni fra minoranze riconosciute, protette e super-protette si vedano F. PALERMO-J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Cedam, Padova, 2011 e J. WOELK, *Il rispetto della diversità: la tutela delle minoranze linguistiche*, in C. CASONATO (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 177-202.

Osservatorio sulle fonti

creto di approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Provincia Autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Un progetto interessante è inoltre quello che ha visto un accordo intervenuto nel 1999 fra la Rai e la *Rtv Slovenija* per la realizzazione di un progetto che mirava, attraverso le sedi di Trieste e di Capodistria, ad arricchire i programmi destinati alle minoranze linguistiche e a potenziare l'informazione di confine²⁷.

L'esistenza di convenzioni e accordi con la concessionaria del pubblico servizio, tuttavia, non è di per sé sufficiente a garantire uno standard di tutela che possa dirsi uniforme e in ogni caso soddisfacente. Nel caso del friulano, per esempio, è stato di recente segnalato che l'offerta RAI per il Friuli-Venezia Giulia debba essere considerata limitata, discontinua e proposta in fasce orarie di basso ascolto, evidenziando l'esigenza che tale offerta debba «essere rafforzata sul piano quantitativo (in termini di spazi e di varietà dei programmi che devono comprendere anche l'informazione giornalistica) e qualitativo»²⁸. Al contrario, la convenzione con la Provincia di Bolzano, sembra garantire un'offerta strutturata e costante di contenuti a tutela delle minoranze di lingua tedesca e ladina ed è stata con soddisfazione di recente rinnovata per il triennio 2016-2018.

Più problematica è la situazione relativa ad altre minoranze riconosciute come destinatarie di tutela dalla legge 482 del 1999: in tal senso, e a titolo di esempio, numerosi sono stati i problemi di recente emersi in Sardegna a seguito del ritardo da parte della Giunta nel sottoscrivere la convenzione Rai – Regione Sardegna che ha determinato la sospensione della programmazione radiofonica regionale della sede Rai dell'isola. A livello nazionale, la bozza di contratto di servizio Rai 2013-2015 con le modifiche approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 7 maggio 2014 introduce l'obbligo per la Rai di effettuare servizi per le minoranze culturali e linguistiche, consentendo di rimuovere la diversità di trattamento tra alcuni gruppi²⁹.

²⁷ Sulla TV transfrontaliera Rai – TV Capodistria e sul caso friulano, in generale, si veda G. MARIUZ, *Tutela e promozione delle lingue minoritarie nei media audiovisivi. Il caso friulano*, in E. MATARAZZO, *La Rai che non vedrai: idee e progetti sul servizio pubblico radiotelevisivo*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 139 ss.

²⁸ La segnalazione arriva dal Comitato 482, nato in Friuli nel 2002 con lo scopo di fare garantire una piena applicazione della legge 482 del 1999. Il documento *Lingua friulana: stato dell'applicazione della legge 482/99 e proposte d'intervento*, indirizzato al Viceministro delegato alle minoranze storiche etno-linguistiche è reperibile al link: http://com482.altervista.org/documents/docu15_02_it.pdf.

²⁹ Si vedano in questo senso lo Schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il triennio 2013-2015, reperibile all'indirizzo internet

<http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0031.pdf&leg=XVII> e le modifiche proposte dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi al link: http://parlamento17.camera.it/application/xmanager/projects/parlamento17/attachments/documenti_approvati/pdfs/000/000/007/ContrattoDiServizio_Parere20140507.pdf.

Osservatorio sulle fonti

Analoghe problematiche si manifestano in Calabria, dove tre gruppi linguistici storici – gli arbëreshë (albanesi), i greci di Calabria e gli occitano valdesi – sono oggetto dell’attenzione di diversi mezzi di informazione, interessati alla cultura e alle tradizioni, attraverso articoli e servizi sempre proposti in lingua italiana³⁰.

Un episodio paradigmatico delle intricate questioni di eguaglianza connesse alla tutela del diritto all’informazione per le diverse minoranze linguistiche è rappresentato dal ricorso di costituzionalità presentato in via principale dalla Provincia Autonoma di Trento in relazione a una norma della legge n. 112 del 2004³¹ che prevedeva che il servizio pubblico generale televisivo comunque garantisse «*la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento*». Secondo la ricorrente tale norma avrebbe potuto presentare profili di incompatibilità con gli artt. 3, co. 1 e 6 della Costituzione, con alcune norme statutarie e, in particolare, con l’art. 3-*quater*, co. 1, del d. lgs. 592 del 93 (“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige”) a norma del quale «*il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la Provincia di Trento, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (...) assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento*». La Provincia di Trento aveva evidenziato come la norma impugnata sembrasse introdurre una differenziazione tra la tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di Bolzano e in quella di Trento, limitandone l’applicazione in tale ultima provincia alle sole popolazioni ladine.

La Corte costituzionale, facendo propria l’interpretazione adeguatrice della norma suggerita dall’avvocatura dello Stato e condivisa dalla stessa ricorrente, ha dichiarato la questione infondata, sostenendo l’«inidoneità dell’impugnato precetto normativo statale a menomare le specifiche garanzie delle minoranze linguistiche e culturali insediate nel territorio provinciale, predisposte dalle evocate disposizioni dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione», riconoscendo dunque fra le attribuzioni provinciali quella della «doverosa tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra, anche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive».

I problemi pratici però permangono. Si pensi, per esempio, al fondo provinciale per la tutela delle minoranze locali previsto dalla legge provinciale di Trento n. 6 del 2008, recante “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali”. Le norme di tale legge prevedono che la Giunta provinciale predisponga un programma di interventi finalizzato a «*garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informa-*

³⁰ A. FREGA, *Le lingue “senza voce” delle 12 Italie minori. Programmazione Rai: dove sono gli “spazi” nelle lingue tutelate dalla legge? Il caso delle minoranze linguistiche Arbëreshe (italo-albanese), Greche e Occitane di Calabria*, in *LEM: culture e minoranze in Europa*, n. 11-12, novembre-dicembre 2006.

³¹ Si tratta dell’art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112 (*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*).

Osservatorio sulle fonti

zione in lingua minoritaria» (art 23) e istituiscono un apposito fondo (art. 24). Quanto ai profili legati all'eguaglianza è importante notare che, nel 2014, il 45% delle risorse complessive a disposizione del fondo sono state destinate ad interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria. Una ampia quota di questa parte del fondo (€ 288.000) è stata impiegata per la convenzione tra la RAI e la Provincia di Trento per la diffusione televisiva e radiofonica della programmazione in lingua ladina e in lingua tedesca, cioè per l'estensione all'intero territorio provinciale del segnale di trasmissione di Raitre *Sender Bozen*³².

Infine, meno solida ancora è la posizione delle nuove minoranze³³ e di quelle comunità minoritarie che possono ritenersi “storiche”, pur essendo prive, per definizione, di un fattore di stabile localizzazione territoriale, come tradizionalmente sono i gruppi nomadi³⁴. Queste trovano solo in alcuni casi realizzazione di legittime pretese di informazione, attiva e passiva, grazie ad emittenti locali. Per esempio, il citato rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali segnala che, pur non essendo il romaní una lingua minoritaria riconosciuta dalla legge n. 482 del 1999, è stata autorizzata, quale fornitrice di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, l'Associazione culturale ROMIT TV con programmazione in lingua romena e che, in Piemonte, vi è un'analogha iniziativa attraverso la tv locale CASA MIA TV. Sono trasmessi programmi dedicati ai Rom (denominati “La Voce Rom”) attraverso una radio locale (Radio Onda d'Urto) con sede in Lombardia (Brescia) in cui vengono diffuse cultura, musica rom nonché informazioni di carattere pratico.

6. Il pluralismo come cifra comune alla tutela delle minoranze linguistiche e del diritto all'informazione

Il diritto all'informazione, nei suoi molteplici risvolti, appare inserirsi perfettamente all'interno della cornice tracciata dall'art. 21 della Carta costituzionale e, in particolare, nella dimensione attiva della libertà di espressione che la vede come strumento di partecipazione ad una compiuta realizzazione del sistema democratico³⁵.

È dunque evidente la posizione di spicco rivestita da tale diritto all'interno di quel fascio di posizioni che qualificano giuridicamente la situazione dell'individuo nelle società moderne. Le questioni relative al diritto all'informazione – corollario naturale della libera manifestazione del pensiero – la cui valenza sociale supera oggi quella individua-

³² Si vedano le delibere della giunta provinciale n. 3253, 30 dicembre 2009 e n. 1988, 3 settembre 2010.

³³ La questione relativa alla limitata tutela offerta dalla legge n. 482 è presente sin dai primissimi commenti alla nuova normativa: si veda, per esempio, S. BARTOLE, *Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in *Le Regioni*, 1999, p. 1065 ss.

³⁴ A. GUAZZAROTTI, *Art. 6*, in V. CRISAFULLI-L. PALADIN-S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 2008.

³⁵ L. PALADIN, *Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali*, in *Quaderni Costituzionali*, 1987, p. 5.

Osservatorio sulle fonti

le, si declinano in una molteplicità di aspetti, a seconda della prospettiva che si intenda adottare, della generazione linguistica alla quale si faccia riferimento (minoranze storiche vs. nuove minoranze) e dei supporti o della tecnologia mediante la quale il diritto riesce ad inverarsi (dalle più tradizionali, quali stampa e radiotelevisioni, agli strumenti di più recente affermazione).

Qualunque sia l'approccio prescelto per accostarsi alla materia, l'aspetto che emerge con più forza è quello del rapporto di biunivocità funzionale che collega l'elemento lingua con il diritto all'informazione: da un lato, il fattore linguistico gioca un ruolo fondamentale, rappresentando il filtro in molti casi indispensabile per la concreta realizzazione del diritto all'informazione, connesso all'esercizio di innumerevoli altri diritti e all'esercizio stesso del potere sovrano del popolo. D'altro canto, sempre più, la lingua minoritaria fa affidamento sugli strumenti della comunicazione per il proprio mantenimento, per un continuo aggiornamento e per una sempre più ampia diffusione, anche al di fuori della zona geografica di insediamento. Le tecnologie dell'informazione contribuiscono ad attualizzare le lingue minoritarie, in particolare quelle storiche, calandole nel quotidiano e mantenendole adese alla realtà, rendendole in molti casi accessibili anche a coloro che si siano allontanati dalla comunità geografica di riferimento.

I due percorsi descritti – quello che vede la lingua come filtro necessario per l'inveramento del diritto all'informazione e quello in cui la tecnologia rappresenta il mezzo per il potenziamento e il consolidamento dell'elemento linguistico – rappresentano due linee di tendenza che si intersecano tra loro e che chiedono alle autonomie locali interventi che – nell'ottica di una autonomia considerata non in chiave soggettivo-istituzionale, ma in chiave assiologico-oggettiva³⁶ – operino come strumento al servizio della comunità nella promozione delle diverse identità locali.

Come si è cercato di evidenziare, lingua e informazione condividono una duplice funzione: quella di essere entrambe, contestualmente, strumenti per la realizzazione del principio pluralistico e valori essenziali dello stesso. Il fine di interventi a tutela delle comunità linguistiche minoritarie e del loro diritto all'informazione deve dunque essere quello della realizzazione di un pluralismo funzionale, in definitiva, a un rafforzamento del circuito democratico.

³⁶ A. RUGGERI, *Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali*, in <http://www.giurcost.org/studi/ruggeri2.htm>.